

CONVENZIONE QUADRO

tra

l'Università degli Studi di Genova (di seguito anche “l'Università”), codice fiscale e partita iva 00754150100, con sede legale in Genova, Via Balbi, 5, 16126, pec: protocollo@pec.unige.it rappresentata dal Magnifico Rettore pro tempore, Prof. Paolo Comanducci, nato a Roma il 26.9.1950 domiciliato per l'esercizio della specifica funzione presso la sede dell'Università e autorizzato alla stipula della presente convenzione-quadro con delibera del Consiglio di Amministrazione del 29.4.2020

e

l'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente Ligure (di seguito denominata ARPAL), codice fiscale e partita iva 01305930107 con sede a Genova, Via Bombrini 8, 16149, pec: arpal@pec.arpal.liguria.it, rappresentata dal Direttore Generale, Carlo Emanuele Pepe, nato a Padova il 10.1.1964

Dette ciascuna singolarmente anche “Parte” e congiuntamente anche “Parti”

Premesso che:

a) con la legge regionale n. 20 del 04.08.2006 e ss.mm.ii. è stato disposto il “Nuovo ordinamento dell'Agenzia Regionale per la protezione dell'Ambiente Ligure e riorganizzazione delle attività e degli organismi di pianificazione, programmazione, gestione e controllo in campo ambientale”;

b) la collaborazione tra ARPAL e UNIGE più che decennale ha

interessato vari temi: dal Centro Meteo Idrologico della Regione Liguria, alla collaborazione nelle diverse fasi dell'intervento previsto dall' "Accordo di Programma Haven", dagli incarichi al Laboratorio di Geochimica, alle collaborazioni con Economia Ambientale, alla realizzazione di progetti a valere su fondi UE, alla ricerca, alle attività in campo della prevenzione collettiva per la qualità e la sicurezza dei prodotti alimentari, alle pari opportunità, e alle attività formative mediante stage, master e tesi di laurea

c) si è ritenuto pertanto opportuno consolidare i rapporti di collaborazione che le strutture dell'Università hanno nel tempo intrattenuto con l'ARPAL, mediante la stipula in data 18.02.2010 di una convenzione quadro che disciplina gli ambiti in cui si svolge l'attività comune dei due Enti, rinnovata il 13.4.2015

d) è interesse delle Parti proseguire la collaborazione intrapresa con il rinnovo della su citata convenzione, scaduta dal 13.4.2020.

Tutto ciò premesso si conviene e si stipula quanto segue:

Articolo 1 - Premesse

1. Le premesse alla presente convenzione costituiscono parte integrante e sostanziale della stessa.

Articolo 2 - Oggetto

1. Le Parti riconoscono l'interesse comune a mantenere e sviluppare forme di collaborazione, fruendo reciprocamente delle rispettive competenze e strutture, per lo svolgimento di attività di ricerca e di formazione al fine di una migliore realizzazione delle rispettive finalità istituzionali.

2. I due Enti collaborano nella diffusione delle conoscenze attraverso iniziative e programmi comuni.

3. Ciascuno dei due Enti, compatibilmente con le rispettive attività istituzionali, mette a disposizione, nell'ambito dei programmi concordati secondo le modalità di cui al successivo art. 4, le proprie competenze, l'uso dei propri impianti ed attrezzature e quello dei servizi generali costituiti.

Articolo 3 - Comitato di coordinamento

1. Per la realizzazione e il coordinamento delle attività di cui all'art. 2, le Parti costituiscono un Comitato di coordinamento paritetico, composto da n. 2 rappresentanti designati da ciascuna parte: per l'Università il Prof. Giorgio Roth e il Prof. Paolo Prati, per l' ARPAL la Dott.ssa Rosella Bertolotto e il Dott. Stefano Maggiolo.

2. All'inizio di ciascun anno accademico, il Comitato definirà un piano annuale di attività, raccogliendo le istanze e le opportunità da parte delle strutture dei rispettivi enti di appartenenza.

Articolo 4 - Convenzioni attuative

1. Le attività di cui all'art. 2 previste dal piano annuale possono essere ulteriormente disciplinate dalle Parti in specifiche convenzioni attuative tra l'ARPAL e le strutture universitarie interessate, nel rispetto della presente convenzione quadro e della normativa vigente.

2. Le convenzioni attuative disciplineranno le modalità secondo cui si attuerà la collaborazione fra le Parti, specificando, in particolare, gli aspetti di natura tecnico scientifica, organizzativa, gestionale e finanziaria e riguardanti l'utilizzo e la proprietà dei risultati della collabora-

zione stessa, nonché specifici aspetti relativi alla sicurezza.

3. Sono in ogni caso confermati nella loro piena validità gli accordi sottoscritti in data precedente alla sottoscrizione del presente Atto.

Articolo 5 – Oneri economici

1. La presente convenzione non comporta oneri economici a carico delle Parti. Gli eventuali oneri economici, da intendersi quali mero ristoro delle spese sostenute dalle Parti per le attività oggetto del presente accordo, saranno determinati nelle convenzioni attuative di cui all'art. 4 che individueranno la/e struttura/e organizzativa/e di ciascuna Parte alla quale/alle quali detti oneri saranno imputati, previa verifica della sussistenza e disponibilità dei corrispondenti fondi.

Articolo 6 – Durata ed eventuale rinnovo

1. La presente convenzione quadro ha durata di cinque anni a decorrere dalla data della sottoscrizione della stessa e potrà essere rinnovata in seguito ad accordo scritto tra le parti per uguale periodo, previa delibera dell'Organo competente.

2. E' fatta salva la garanzia dell'ultimazione delle attività in corso al momento della scadenza della presente convenzione.

3. Al termine della presente convenzione le Parti redigono congiuntamente una relazione valutativa sull'attività svolta e sui risultati raggiunti; in caso di rinnovo, a questa si aggiunge un programma sui futuri obiettivi da conseguire, nonché un breve resoconto degli eventuali costi e/o proventi derivanti dagli accordi attuativi stipulati.

Articolo 7 – Sicurezza

1. Allo scopo di dare attuazione a quanto previsto dal Testo Unico

sulla sicurezza sul lavoro, di cui al D. lgs. 9.4.2008, n. 81 e ss.mm.ii. e a quanto previsto dal D.M. n. 363 del 5.8.1998, si stabilisce che il personale universitario, gli studenti ed i tirocinanti ospitati in ARPAL sono equiparati ai lavoratori di questa. Compete quindi ad ARPAL l'attuazione delle misure per la tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro previste dalla normativa vigente.

2. Allo stesso modo e reciprocamente il personale dell'ARPAL ospitato presso l'Università è equiparato ai lavoratori di questa. Compete quindi all'Università l'attuazione delle misure per la tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro previste dalla normativa vigente.

3. Le Parti si impegnano a provvedere al coordinamento delle attività da ciascuna svolte fornendo dettagliate informazioni sui rischi esistenti negli ambienti di lavoro di propria competenza e sulle relative misure di prevenzione e protezione di emergenza presenti.

Articolo 8 - Coperture assicurative

1. L'Università dà atto che il personale universitario che svolgerà le attività oggetto della presente convenzione presso i locali di ARPAL è assicurato contro gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL, nonché per la responsabilità civile presso compagnie assicurative operanti nel settore.

2. L'ARPAL dà atto che il personale che svolgerà le attività oggetto della presente convenzione presso i locali dell'Università è assicurato contro gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL, nonché per la responsabilità civile presso compagnie assicurative operanti nel settore.

3. L'Università assicura gli studenti ed i tirocinanti ospitati in ARPAL

contro gli infortuni sul lavoro, presso l'INAIL, nonché per la responsabilità civile presso compagnie assicurative operanti nel settore.

4. Le Parti si impegnano, ciascuna per quanto di propria competenza, ad integrare le coperture assicurative di cui ai precedenti commi con quelle ulteriori che si rendessero eventualmente necessarie in relazione alle particolari esigenze poste dalle specifiche attività che verranno di volta in volta realizzate.

Articolo 9 - Pubblicità e diritti di proprietà intellettuale

1. Le Parti si impegnano, ciascuna per i propri rapporti di competenza, ad assicurare che tutti i soggetti dell'Università e dell'ARPAL coinvolti nei progetti scientifici collaborativi oggetto della presente convenzione dichiarino espressamente la reciproca collaborazione nelle pubblicazioni scientifiche e ne diano adeguato risalto in tutte le comunicazioni verso l'esterno: in particolare attraverso pubblicazioni scientifiche congiunte, partecipazioni congressuali e azioni divulgative e di formazione risultanti da tali attività.

2. Le Parti valutano insieme, sulla base degli effettivi apporti, l'opportunità di procedere al deposito di eventuali brevetti concernenti i risultati o le invenzioni frutto dei progetti scientifici collaborativi, fermi restando i diritti riconosciuti dalla legge agli inventori.

3. In ogni caso, salvo contraria pattuizione contenuta nelle convenzioni attuative di cui all'articolo 4, la proprietà intellettuale relativa alle metodologie ed agli studi, frutto dei progetti scientifici collaborativi, sarà riconosciuta sulla base dell'apporto di ciascuna Parte. Per quanto riguarda la proprietà dei prodotti, frutto dei progetti scientifici

collaborativi, essa sarà oggetto di specifica pattuizione all'interno delle convenzioni attuative.

Articolo 10 – Riservatezza

1. Le Parti si impegnano a non divulgare all'esterno conoscenze di carattere riservato acquisite a seguito ed in relazione alle attività oggetto della convenzione.

Articolo 11 – Trattamento dei dati personali

1. Le Parti si impegnano reciprocamente a trattare e custodire i dati e le informazioni, sia su supporto cartaceo che informatico, relativi all'espletamento di attività riconducibili alla presente convenzione e alle convenzioni attuative di cui all'art. 3, in conformità alle misure e agli obblighi imposti dal Regolamento UE n. 2016/679 (GDPR) e dal D. Lgs. 30.6.2003, n. 196, "Codice in materia di protezione dei dati personali", e come modificato dal D.lgs. 10.8.2018, n. 101.

Articolo 12 – Recesso e scioglimento

1. Le Parti hanno la facoltà di recedere unilateralmente dalla presente convenzione ovvero di scioglierla consensualmente; il recesso deve essere esercitato mediante comunicazione scritta da notificare con raccomandata A.R. ovvero mediante P.E.C. presso le sedi indicate nell'intestazione della presente convenzione. Il recesso ha effetto decorso tre mesi dalla data di notifica dello stesso.

2. Il recesso unilaterale o lo scioglimento consensuale non hanno effetto che per l'avvenire e non incidono sulla parte di convenzione già eseguita.

3. In caso di recesso unilaterale o di scioglimento, le Parti concor-

dano fin d'ora, comunque, di portare a conclusione le convenzioni attuative già stipulate alla data di estinzione della presente convenzione quadro salvo quanto eventualmente diversamente disposto nelle stesse.

Art 13 - Incompatibilità

1. Le Parti dichiarano, riguardo al personale e a eventuali esperti coinvolti nelle attività oggetto della presente convenzione, di osservare quanto prescritto nella vigente normativa e nelle rispettive regolamentazioni anche rispetto alle situazioni di incompatibilità. Ove queste ultime dovessero verificarsi opereranno le vigenti disposizioni di legge in materia.

Articolo 14 - Registrazione

1. La presente convenzione si compone di n. 9 pagine e sarà registrata in caso d'uso, ai sensi del DPR n. 131 del 26.04.1986. Le spese di registrazione saranno a carico della Parte richiedente.

2. Il presente accordo, stipulato nella forma della scrittura privata, è soggetto ad imposta di bollo ai sensi dell'art. 2 comma 1 del D.P.R. n. 642/1972 nella misura prevista dalla relativa Tariffa parte I, articolo 2, come allegata al D.M. 20 agosto 1992, con onere a carico di entrambe le Parti per metà.

3. L'imposta di bollo è assolta in modo virtuale a cura dell'Università giusta autorizzazione dell'Agenzia delle Entrate – Ufficio territoriale di Genova 1 n. 0216718 – 29.12.2016. L'Università con nota scritta chiederà ad ARPAL il rimborso della quota di spettanza.

Letta, approvata e sottoscritta digitalmente.

Per Università degli Studi di Genova

Per ARPAL

Il Rettore

Il Direttore Generale

Prof. Paolo Comanducci

Carlo Emanuele Pepe